STUDIO BATTAGLIONI

Agosto 2008

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di agosto pag. 2
- Rateazione delle somme iscritte a ruolo: soggetti che possono sottoscrivere la relazione pag. 6
- Detrazione totale e deducibilità limitata per le spese alberghiere e di ristorazione pag. 7
- Studi di settore: comunicazione telematica delle giustificazioni alle anomalie pag. 9
- I contributi dei professionisti iscritti alle casse di previdenza pag.10
- Professionisti – chiarimenti in tema di plusvalenze e spese su immobili pag.15
- Il calcolo dei contributi Enasarco per agenti e rappresentanti di commercio pag.17

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 agosto al 15 settembre pag.19

RIDETERMINAZIONE VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Nuova proroga al 31 ottobre per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

È stata pubblicata sulla G.U. n.180 del 2 agosto, la Legge n.129 del 2 agosto 2008, di conversione del decreto legge n.97 del 3 giugno 2008, *c.d. "Milleproroghe"*. In particolare:

- viene confermata la proroga al 31 ottobre 2008 del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei terreni edificabili e a destinazione agricola e delle partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2008 (già oggetto di proroga al 20 luglio scorso, con Dpcm del 30/06/08);
- i datori di lavoro avranno tempo fino al 1° gennaio 2009 per effettuare la nuova valutazione dei rischi sulla base dei nuovi principi introdotti dal D.Lgs. n. 81/08, tra i quali anche lo stress da lavoro. Le nuove norme erano infatti entrate in vigore il 29 luglio e chi non aveva ancora provveduto all'aggiornamento della valutazione poteva comunque incorrere nel rischio di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;
- slitta al 1° gennaio 2009 anche l'obbligo di comunicazione all'Inail dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, nonché il divieto di visite preassuntive effettuate dal medico competente.

(L. n.129 del 02/08/2008, G.U. n.180 del 02/08/2008)

Il valore rideterminato del terreno non rientra nel calcolo del reddito d'impresa

Il valore rideterminato dei terreni edificabili e con destinazione agricola non rientra nel calcolo del reddito d'impresa, ma può essere utilizzato esclusivamente per determinare le plusvalenze e minusvalenze ex art. 67 del Tuir. Nel caso di specie si trattava di un imprenditore individuale che dopo aver acquistato un terreno, poi divenuto edificabile, ed usufruito della rideterminazione del suo valore, intendeva eseguire le opere di urbanizzazione per poi vendere in tutto o in parte i lotti urbanizzati o procedere su alcuni alla costruzione diretta di fabbricati e chiedeva di poter conferire nella sua impresa il suddetto terreno al valore rideterminato.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n.333, 01/01/2008)

DETRAZIONE DEL 55% PER RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Detrazione fruibile solo dall'effettivo utilizzatore dell'immobile

Le spese relative all'esecuzione degli interventi su immobili che aumentino l'efficienza energetica degli edifici sono agevolabili solo se sostenute dagli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. Per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d'impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Per la società istante, esercente l'attività di pura locazione di immobili, gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali: pertanto, per tali immobili, non è possibile fruire della detrazione del 55%.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.340, 01/08/2008)

Spese agevolabili per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri per usufruire dell'agevolazione sul risparmio energetico in caso di sostituzione dell'impianto esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento. Tra le spese ammesse alla detrazione del 55% sono comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico. Peraltro, l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. A titolo di esempio, la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento. Tuttavia, è possibile, per tali spese, usufruire della detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione. Relativamente ai lavori per i quali il contribuente non è ancora in possesso della documentazione, in quanto si tratta di interventi in corso di realizzazione - come nel caso in cui i lavori siano eseguiti a cavallo fra il periodo di imposta 2008 e 2009 - la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Resta inteso che, ricorrendo tale ipotesi, nell'anno 2008 la detrazione può riguardare unicamente le spese effettivamente sostenute in tale annualità. Il pagamento delle spese a rate non ostacola il riconoscimento dell'agevolazione, a condizione che le rate siano versate con bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro il 31/12/2010).

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.283, 07/07/2008)

Negata la detrazione per gli interventi sugli immobili merce

Le spese relative all'esecuzione degli interventi su immobili merce da parte di un'impresa esercente attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, non possono beneficiare della detrazione del 55%. Sono considerati immobili merce quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. La normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in questione è finalizzata, infatti, a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio riferito esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.303, 15/07/2008)

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Chiarimenti sulla detassazione degli straordinari: esclusi i contratti a progetto

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le novità introdotte dal D.L. n.93 del 27/05/08: i dipendenti del settore privato possono usufruire di un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, entro un tetto massimo di € 3.000 lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche, nell'ambito di contratti *part-time* e per tutti i tipi di incentivi legati all'andamento produttivo ed economico dell'impresa. Per godere del regime agevolato, i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a € 30.000 lordi. L'imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d'imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che può comunque rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al datore di lavoro. Se non trattenuta dal sostituto, l'imposta può essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare. Le nuove misure fiscali non riguardano i titolari di redditi di lavoro assimilato, come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e, al momento, i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, che però potrebbero essere coinvolti in un secondo momento.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.49, 11/07/2008)

FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO

Vantaggi dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente

Sul proprio sito *web*, l'Agenzia del Territorio ricorda che è possibile provvedere all'iscrizione in catasto dei fabbricati che risultano non dichiarati, anche una volta scaduti i 7 mesi concessi dalla normativa per provvedere all'adempimento spontaneo. I soggetti che si attivano per mettersi in regola, dovranno informare l'Agenzia del Territorio inviando una comunicazione formale all'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente, specificando che si è già provveduto ad incaricare un tecnico abilitato all'iscrizione in catasto. Ciò al fine di evitare che, nel frattempo, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedano all'accatastamento in surroga dei soggetti obbligati ancora inadempienti dopo la scadenza dei termini, con conseguente maggiorazione dei costi. I soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto non sono invece tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:

- il fabbricato/ampliamento sia già censito al catasto edilizio urbano;
- l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
- il fabbricato fotoidentificato sia stato demolito;
- la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento ovvero non esista alcun fabbricato sul terreno indicato.

In questi casi è, comunque, opportuno inviare una specifica segnalazione, che può essere compilata secondo il modello scaricabile dal sito, all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio. Gli indirizzi completi degli Uffici provinciali sono disponibili sul sito *web* dell'Agenzia del Territorio. Con lo stesso modello possono essere fornite eventuali ulteriori informazioni utili all'attività degli Uffici.

(Agenzia del Territorio, Comunicato, sito *web*)

SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2008 - 31 dicembre 2008. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari al 4,10%. Il tasso scende pertanto dall'11,20% (in vigore per il periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2008) all'11,10%.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato del 21/07/2008, G.U. n.169 del 21/07/2008)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GIUGNO 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +3,8%.

(Istat, Comunicato del 15/07/2008, G.U. n.170 del 22/07/2008)

CONTRATTI

Trattamento fiscale della locazione con clausola di trasferimento della proprietà

La **risoluzione n.338**, esamina il trattamento fiscale e contabile di un contratto di locazione con patto di futura vendita, vincolante per entrambe le parti, stipulato tra un consorzio e i suoi soci, nell'ambito del quale i canoni di locazione sono considerati acconti del prezzo della successiva cessione. Secondo l'A.F., il bene si considera trasferito già alla data di conclusione del negozio. La componente straordinaria di reddito deve essere rilevata direttamente nel bilancio del locatore/futuro cedente (consorzio), senza che siano necessarie riprese in aumento o in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Specularmente, il locatario/futuro cessionario (socio) dovrà registrare già nel bilancio relativo all'esercizio in cui la locazione è stata conclusa, l'acquisizione dell'immobile per un valore pari a quello pattuito, effettuando in ciascun esercizio gli ammortamenti di competenza. I canoni di locazione vanno contabilizzati nel bilancio del cedente quali acconti ricevuti da clienti (in c/anticipo del prezzo pattuito per la futura cessione) - e nel bilancio dei consorziati quali anticipi versati a fornitori a parziale storno del debito rilevato per la futura acquisizione del diritto di superficie. Per quanto concerne l'Iva, è necessario distinguere tra i costi sostenuti dal consorzio per l'acquisizione dell'immobile o in relazione allo *status* di proprietario-locatore, da un lato, e quelli relativi a costi sostenuti in nome proprio, ma per conto dei consorziati, dall'altro.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n.338, 01/01/2008)

REGISTRATORI DI CASSA

Nel misuratore fiscale emittente e venditore della merce devono coincidere

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che emette lo scontrino fiscale deve obbligatoriamente coincidere con il venditore della merce, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività commerciale. Una società cooperativa che opera nell'ambito di un mercato coperto, dove i singoli produttori agricoli espongono i propri prodotti e delegano l'attività materiale di cessione dei beni e la riscossione del corrispettivo alla società cooperativa stessa, riteneva, sulla scorta di un'apposita autorizzazione dei singoli produttori agricoli, di poter fiscalizzare in proprio un unico registratore di cassa e di poter emettere, all'atto della singola cessione, uno scontrino fiscale con l'indicazione analitica dei beni ceduti e del produttore agricolo cedente mediante l'indicazione della partita Iva dello stesso. L'apparecchio misuratore fiscale, invece, deve essere intestato necessariamente ad un unico soggetto utilizzatore coincidente con il contribuente cui appartengono le merci cedute, a nulla rilevando le modalità di esercizio dell'attività commerciale. Nel caso in esame, quindi, ciascun produttore agricolo tenuto alla certificazione dei corrispettivi (produttori agricoli non esonerati o esentati dall'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale) dovrà emettere ricevuta fiscale ovvero, alternativamente, dotarsi di un proprio misuratore fiscale per l'emissione dello scontrino fiscale.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.334, 01/08/2008)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO: SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE LA RELAZIONE

In precedenti informative già inviatevi, abbiamo avuto modo di rammentare che:

- l'ottenimento della rateazione degli importi iscritti a ruolo non necessita più della presentazione di apposite garanzie, nemmeno quando le somme a debito superano i 50.000 euro (si veda la circolare di luglio 2008);
- tuttavia, tranne per importi sino a 5.000 euro, la rateazione viene concessa solo in presenza di condizioni oggettive che confermino l'esistenza della temporanea difficoltà ad adempiere in modo integrale l'obbligazione (si veda la circolare di giugno 2008).

Tale ultimo aspetto, molto delicato, viene testato mediante il ricorso:

- all'ISEE, per le persone fisiche e per le imprese individuali in regime contabile semplificato;
- ad appositi indici di bilancio, desunti dalle scritture contabili e da una situazione economica e patrimoniale aggiornata che dia conto della reale situazione del soggetto.

Equitalia, il giorno 01.07.08, ha confermato che l'esonero dalla garanzia riguarda tutte le istanze di rateazione ancora pendenti alla data del 25.06.08 (si ritiene che siano quelle per le quali non si sia ricevuto un provvedimento di formale accettazione); diversamente, per i procedimenti già avviati la garanzia resta attiva e non può essere revocata. Con tale precisazione, pertanto, si è anche provveduto ad un aggiornamento della modulistica da utilizzare per le richieste.

Inoltre, lo scorso 24 luglio, una nuova Direttiva interna di Equitalia, ha fornito ulteriori precisazioni che riguardano i soggetti abilitati alla redazione delle relazioni accompagnatorie alle istanze.

Infatti, nel caso di rateazione richiesta da ditte individuali o società di persone in regime contabile ordinario, la relazione accompagnatoria dell'istanza:

- per importi sino a 15.000 euro, deve essere sottoscritta dal titolare o da uno dei soci;
- per importi oltre i 15.000 euro, deve essere sottoscritta da professionisti appartenenti alle categorie degli avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili che siano anche iscritti al registro dei revisori contabili (queste categorie erano già menzionate in precedenza), ovvero dai consulenti del lavoro e dai revisori contabili iscritti al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia (queste ultime due categorie sono state aggiunte con l'ultima direttiva).

Ricordiamo, infine, che è stato precisato in modo formale che, in caso di pagamento effettuato con mezzo diverso dal contante, l'adempimento si considera regolare solo in caso di buon fine dell'assegno o di regolare esecuzione dell'ordine di addebito della carta di credito.

Pertanto, dopo avervi aggiornato su tali ultime novità, ribadiamo nuovamente la necessità di un immediato contatto con lo studio, in caso di intenzione di richiedere la rateazione degli importi iscritti a ruolo, al fine di poter verificare preliminarmente le condizioni di accesso al pagamento frazionato dei debiti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONE TOTALE E DEDUCIBILITÀ LIMITATA PER LE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

Detrazione totale dell'IVA

Dal **1º settembre 2008** in poi, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l'Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione. Ovviamente, l'integrale detrazione dell'Iva può essere esercitata a condizione che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all'attività svolta dall'impresa o dal professionista (valutazione che non appare sempre agevole vista la natura, spesso privata, di tali spese). È questo il contenuto della recente modifica apportata al decreto Iva da parte del co.28-*bis* dell'art.83 del D.L. n.112/08.

È bene ricordare che la nuova disciplina in vigore dal 1° settembre 2008 supera tutte le questioni interpretative che erano emerse dopo la recente modifica introdotta dalla Legge finanziaria 2007, che aveva ammesso la piena detraibilità delle spese di vitto e alloggio solo se sostenute in occasione di manifestazioni convegnistiche. Ora, la nuova disposizione assegna piena detraibilità a tali spese a prescindere dalla tipologia di fruitore e dal contesto nel quale tali spese vengono sostenute (come ricordato l'unico requisito fondamentale deve individuarsi nell'inerenza delle stesse all'attività d'impresa, arte o professione), e quindi si pone come una disposizione di carattere generale che potrà essere beneficiata anche dalle imprese di minori dimensioni poco interessate a fenomeni di "turismo congressuale", ma che, al contrario, sostengono ingenti quantitativi di spesa per alberghi e ristoranti durante gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Per le prestazioni effettuate fino alla data del 31 agosto 2008, invece, valgono ancora le vecchie regole che prevedevano per tali spese un'esplicita indetraibilità oggettiva dell'Iva in base alla disposizione contenuta nella lett.e) dell'art.19-*bis*1 del decreto Iva.

Deducibilità limitata ai fini imposte dirette

A fronte del beneficio rappresentato dalla piena detrazione dell'Iva, le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande vedranno una riduzione nella misura ordinariamente deducibile. Va, tuttavia, segnalata la diversa decorrenza della modifica Iva rispetto a quella che riguarda le imposte dirette: la riduzione alla deducibilità dei costi avrà decorrenza a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **dal 1° gennaio 2009**.

➲ *Regole per le imprese*

Per quanto riguarda le **imprese**, la lett.a), co.28-*quater*, art.83 del D.L. n.112/08, modificando il co.5 dell'art.109 del Tuir, prevede che la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sia ridotta al 75%. Per effetto di un'esplicita deroga contenuta nel decreto 112/08, tuttavia, nessuna limitazione è prevista per le spese di vitto e

alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per tali spese – disciplinate dal co.3 dell'art.95 del Tuir – rimane ferma la totale deducibilità entro i limiti previsti dalla citata disposizione (in proposito si segnala l'effetto positivo della intervenuta detraibilità dell'Iva a partire dal 1° settembre 2008: i limiti contemplati dall'art.95 del Tuir, in quanto rappresentano un costo deducibile per l'azienda, devono intendersi al netto dell'Iva risultando di fatto incrementati).

➲ *Regole per i professionisti*

Anche i **professionisti** sono interessati dalla nuova disposizione che limita la deducibilità: la regola vigente sino al periodo d'imposta 2008 prevede la deducibilità integrale delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nel limite del 2% dei compensi (quindi, considerando un professionista che ha percepito compensi pari ad € 100.000, la deduzione massima di dette spese sarebbe pari ad € 2.000). Dal 1° gennaio 2009 la deduzione sconterà l'ulteriore limitazione al 75%.

Nessuna modifica sul versante delle spese di rappresentanza, che quindi rimangono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti: da tale punto di vista, la possibilità di detrarre l'Iva su ristoranti ed alberghi (previa verifica del requisito dell'inerenza) costituisce un beneficio senza limitazioni. Si segnala, inoltre, che le citate modifiche non riguardano la "cervellotica" procedura che interessa le spese sostenute dal committente e riaddebitate in fattura dal professionista in occasione di seminari e convegni: tali spese non sconteranno né la limitazione del 2% dei compensi né quella 75%, in vigore dal 2009.

➲ *Acconti imposte dirette e IRAP*

La modifica della misura di deducibilità delle spese di vitto ed alloggio comporterà – per esplicita previsione contenuta nella lett.28-*quinquies*, art.83 del D.L. n.112/08 - anche la necessità di ricalcolare gli acconti relativi al periodo d'imposta 2009: pertanto, quando in Unico 2009 si tratterà di effettuare il calcolo previsionale, la base di riferimento per il calcolo degli acconti dovrà essere rettificata per tener conto della nuova misura di deducibilità ammessa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: STUDI DI SETTORE: COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE GIUSTIFICAZIONI ALLE ANOMALIE

Durante lo scorso mese di giugno 2008, taluni clienti potrebbero avere ricevuto delle comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate mediante le quali si evidenziavano delle anomalie riscontrate nei modelli degli studi di settore relativi al triennio 2004-2006.
Lo scopo di tali lettere era quello di evidenziare la presenza di possibili "alchimie" compiute in dichiarazione per raggiungere il risultato della congruità, invitando al contempo il contribuente a non reiterare tali comportamenti per la dichiarazione del periodo 2007.
In alcune ipotesi, tuttavia, le segnalazioni:

- contenevano imprecisioni ed errori nei dati;
- non tenevano in debito conto della esistenza di possibili giustificazioni alle anomalie, nel caso in cui le stesse non derivassero da omessa o non corretta indicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi.

Per consentire di esplicitare tali situazioni, l'Agenzia ha predisposto uno specifico *software* che permette di compilare ed inviare telematicamente una sorta di "risposta giustificativa" all'anomalia riscontrata e notificata al contribuente o all'intermediario.
Si tratta di fornire, in modo libero, una descrizione che possa "smontare" i dubbi dell'Agenzia o, quantomeno, segnalare nell'archivio dell'amministrazione che il soggetto non è rimasto nel silenzio, accusando il colpo.
Ovviamente, nonostante le lettere a suo tempo ricevute non avessero una conseguenza immediata, appare logico ritenere che i dati di cui sopra saranno utilizzati nella programmazione dei soggetti da sottoporre ad accessi brevi, per la verifica della veridicità dei dati indicati dai modelli.
Proprio a tal fine, rammentiamo ai clienti che, nel caso di esistenza di valide giustificazioni, appare assolutamente utile provvedere a compilare e inviare la segnalazione, al fine (forse) di evitare verifiche presso la sede.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I CONTRIBUTI DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA

Nella tabella che segue sono riassunti, per le principali categorie libero professionali, i tratti che caratterizzano la gestione della Cassa previdenziale di riferimento, adempimento legato e direttamente conseguente alla redazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007.
In alcuni casi il termine risulta già scaduto (per agevolare la lettura, limitatamente alle date di versamento, sono stati separati dai termini non ancora scaduti), ma se ne ritiene utile l'indicazione per verificare la correttezza di quanto eventualmente già eseguito.
La presentazione dei modelli, necessaria per il calcolo dei contributi dovuti a ciascuna Cassa, avviene ordinariamente per raccomandata, ma sempre più sta prendendo piede la modalità di invio telematico, con o senza la necessità di firmare "digitalmente" il file.
La tabella che segue non vuol essere esaustiva, limitandosi ad offrire le coordinate di base per orientarsi nella gestione dell'adempimento. Si invitano quindi i soggetti interessati anche a verificare sul relativo sito *web* di riferimento (che riportiamo nella tabella) per ogni eventuale ulteriore necessità.

Tipo di contributo	Imponibile di competenza 2007	Presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 2007 (in grassetto quelli scaduti)	Scadenza del pagamento del saldo 2007	
			Termini non scaduti	Termini già scaduti
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti www.cnpadc.it				
Soggettivo dal 10% al 17% (a scelta del professionista) sul reddito professionale netto	Fino a 151.050	Modello A/2008 da inviare in via telematica tramite il servizio SAT PCE (per gli iscritti alla Cassa) con raccomandata semplice (solo per i non iscritti alla Cassa), entro il **15/11/2008**	- 15/12/2008 saldo 2007	
Soggettivo supplementare dello 0,50% sul reddito professionale netto				
Integrativo del 4% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				
Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e p.c. http://www.cassaragionieri.it/index.html				
Soggettivo dall'8% al 15% (a scelta del professionista) sul reddito professionale netto	Fino a 88.904	Modello A19/2008 da inviare in via telematica entro il **31/07/2008**	- 10/09/2008 acconto 2007; - 30/12/2008 saldo 2008	
Soggettivo supplementare dello 0,50% sul reddito professionale netto				

Integrativo del 4% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				

Enpacl – Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro www.enpacl.it				
Soggettivo fisso 2008		Modello 17/integrativo da inviare in via telematica o con raccomandata con ricevuta di ritorno entro **30/06/2008**	- 16/09/2008 III° rata; - 30/09/2008 contributo integrativo 2008 sul modello Iva 2007; - 17/11/2008 IV° rata del contributo soggettivo 2008.	- 16/04/2008 I°; - 16/06/2008 II° rata;
Integrativo del 2% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense www.cassaforense.it				
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto	Fino a 83.600	Modello 5/2008 da inviare con raccomandata semplice o in via telematica entro il 30/09/2008	- 31/12/2008 il rimanente 50% del saldo 2007%;	- 31/07/2008 il 50% del saldo 2007, ovvero del totale se si paga in unica soluzione
Soggettivo del 3% sul reddito professionale netto	Oltre a 83.600			
Integrativo del 2% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti www.inarcassa.it				
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto	Fino a 79.500	Modello DICH/2007 da inviare con raccomandata semplice entro 31/08/2008 o per via telematica entro il 31/10/2008	- 31/08/2008 il saldo 2007 del contributo integrativo (solo per i non iscritti alla Cassa); - 31/12/2008 il saldo 2007	
Soggettivo del 3% sul reddito professionale netto	Oltre 79.500			
Integrativo del 2% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				

Cassa di previdenza e assistenza geometri liberi professionisti www.cassageometri.it				
Soggettivo del 10,50% sul reddito professionale netto	Fino a 132.600	Modello 17/2008 da inviare in via telematica entro il 15/09/2008	- 15/09/2008 il saldo 2007 (possibilità di rateizzare il solo soggettivo: la I° rata il 15/09/2008 e la II° rata il 15/12/2008)	
Soggettivo del 3,50% sul reddito professionale netto	Oltre a 132.600			
Integrativo del 4% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				

Ente di previdenza e assistenza di attuari, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geologi www.epap.it				
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (*)	Fino a 87.187	Modello 2/08 da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31/10/2008	- 31/10/2008 II° acconto 2008	- 31/07/2008 saldo 2007 e I° acconto 2008
Solidarietà del 0,2% sul reddito professionale netto	Fino a 87.187			
Integrativo del 2% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				
(*) agli iscritti che lo richiedono è consentito versare una aliquota superiore al 10%, optando tra una delle seguenti aliquote contributive: 12%, 14%, 16%, 18% o 23%.				

Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri www.empam.it				
Contributo fisso quota A in base all'età	(*)	Modello D/2008 per la quota B da inviare in via telematica o con raccomandata semplice entro il **31/07/2008**	- 31/10/2008 saldo 2007 quota B	- 30/04/2008 quota A (o in 4 rate scadenti il 30/04/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 30/11/2008)
Contributo quota B del 12,5% sul reddito professionale netto	Fino a 50.610,82			
Contributo quota B dell'1% sul reddito professionale netto	Oltre 50.610,82			
Maternità fisso 2008				
(*) la quota A è dovuta solo se il reddito professionale netto annuo supera 5.130,08 euro per chi non supera i quarant'anni ovvero 9.474,32 euro per gli ultraquarantenni.				

Enpapi – Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica www.previdenzaipasvi.it				
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (*)	Fino a 87.187	Modello UNI/2208 da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10/09/2008	- 10/12/2008 saldo 2007	
Integrativo del 2% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				
(*) agli iscritti che lo richiedono è consentito versare un'aliquota superiore al 10%, optando tra una delle seguenti aliquote contributive: 12%, 14%, 16%, 18% o 20%.				

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi www.enpap.it				
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (*)	Fino a 87.187	Modello 1/08 ORD da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il **31/07/2008** o in via telematica entro lo 01/09/2008		- 31/07/2008 saldo 2007
Integrativo del 2% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				
(*) agli iscritti che lo richiedono è consentito versare un'aliquota superiore al 10%, optando tra una delle seguenti aliquote contributive: 14%, 16%, 18% o 20%.				

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi www.enpab.it				
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (*)	Fino a 87.187	Modello 1/08 da inviare alla Banca Popolare di Sondrio entro il **25/07/2008**	- 30/09/2008 I° rata saldo 2007; - 30/12/2008 II° rata saldo 2007	
Integrativo del 2% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				
(*) agli iscritti che lo richiedono è consentito versare un'aliquota superiore al 10%, optando tra una delle seguenti aliquote contributive: 12%, 14%, 16%, 18% o 20%.				

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari www.enpav.it				
Soggettivo dal 10% al 24% sul reddito professionale netto (*)	Fino a 34.400	Modello 1/2008 da inviare via posta o fax alla Banca Popolare di Sondrio o per via telematica entro il 31/10/2008	- 02/03/2009 saldo 2007	
Soggettivo del 3% sul reddito professionale netto	Oltre a 34.400			
Integrativo del 2% sul volume d'affari				
Maternità fisso 2008				
(*) agli iscritti che aderiscono al progetto di pensione modulare, è consentito versare un'aliquota aggiuntiva che va da un minimo del 2% ad un massimo del 14%.				

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROFESSIONISTI – CHIARIMENTI IN TEMA DI PLUSVALENZE E SPESE SU IMMOBILI

L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta per fornire alcuni interessanti chiarimenti relativi alla determinazione del reddito professionale.

Plusvalenze tassate

Come ormai ben noto, la cessione di beni strumentali (ma altresì l'autoconsumo e il rimborso assicurativo in caso di distruzione) fanno sorgere plusvalenze imponibili in capo ai professionisti a decorrere dal:

- **4 luglio 2006** per le cessioni di beni strumentali **mobili**;
- **1 gennaio 2007** per le cessioni di beni strumentali **immobili**;

Recentemente si è avuta conferma che i beni rilevanti a tal fine sono solo quelli acquistati successivamente all'entrata in vigore della specifica disposizione; pertanto:

- secondo la R.M. n.310/E/08 i beni mobili ceduti dopo il 4 luglio 2006 genereranno plusvalenze imponibili solo se sono stati acquistati dopo il 4 luglio 2006 (quindi il professionista che oggi cede un bene acquistato, per esempio, nel 2005 genera una plusvalenza non rilevante fiscalmente);
- secondo le istruzioni ad Unico 2008, analoga disciplina vale anche per i beni immobili: solo gli immobili acquistati dopo il primo gennaio 2007, se successivamente ceduti, possono generare plusvalenze imponibili. Ancora incerta la sorte dei beni immobili acquistati entro il 14 giugno 1990: la loro cessione successivamente al 1° luglio 2007 non dovrebbe comunque generare plusvalenze imponibili.

Si ricorda infine che:

- la plusvalenza è imponibile in ragione dell'incasso (verrà quindi tassata nell'esercizio nel quale viene incassato il prezzo di vendita quindi, se l'incasso viene frazionato, anche la plusvalenza imponibile sarà allo stesso modo frazionata);
- la plusvalenza non è rateizzabile, indipendentemente dalla data di acquisto del bene strumentale ceduto;
- Se il bene viene autoconsumato (ossia viene semplicemente fatto fuoriuscire dalla sfera del reddito professionale senza cederlo a terzi), la plusvalenza è imponibile mentre la minusvalenza, dal 1° gennaio 2007, non è deducibile.

Spese su immobili

A partire dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta una nuova disposizione che regola la deducibilità delle spese sostenute sugli immobili:

- regola **fino al 31.12.2006**: le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono

deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi;

- regola **dal 01.01.2007**: le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili devono essere suddivise in:
 - spese che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dell'immobile (*c.d. spese incrementative*), che risultano deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di deducibilità previsti per le quote di ammortamento dell'immobile a cui si riferiscono (quindi seguono l'ammortamento dell'immobile);
 - spese che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento dell'immobile al quali si riferiscono (*c.d. spese non incrementative*), che risultano deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, mentre l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

La nuova regola crea non trascurabili problemi applicativi in tutte le situazioni dove il costo dell'immobile non è fiscalmente rilevante, in quanto la capitalizzazione delle spese su un costo non ammortizzabile renderebbe di fatto dette spese indeducibili.
Nella C.M. n.47/E/08 l'Agenzia delle Entrate ha però precisato che:

- per gli **immobili acquistati dal 1° gennaio 2007** si applicano le nuova regole, quindi con la necessità di distinguere tra spese incrementative e non incrementative (le prime capitalizzabili, le seconde deducibili nel limite del *plafond* dei beni strumentali ammortizzabili);
- per gli **immobili acquistati sino al 31 dicembre 2007** si applicano le vecchie regole, ossia quelle che disponevano la deduzione delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria integralmente deducibili sull'arco di 5 anni (a partire dal periodo d'imposta nel quale sono state sostenute). Tale disciplina parrebbe applicabile anche agli immobili acquistati entro il 14 giugno 1990, anche se il costo di detti immobili è ammortizzabile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio).
È, tuttavia, compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei contributi, oltre che dare notizia agli stessi agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti.
Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito *web* della Fondazione (www.enasarco.it), effettuando una preventiva (e gratuita) iscrizione sia dell'agente che della ditta mandante.
Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

<table>
<tr><td>ALIQUOTA</td><td>➲ Il contributo da versare al Fondo di Previdenza, stabilito a partire dal 01/01/06, è nella misura del 13,50%.
➲ Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti all'agente, in dipendenza del rapporto di agenzia, ancorché non ancora pagate.</td></tr>
<tr><td>OBBLIGO CONTRIBUTIVO</td><td>La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla Ditta Preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.</td></tr>
<tr><td>SCADENZE DI PAGAMENTO</td><td>I Contributi si versano trimestralmente. Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, osservando le seguenti date:
<table>
<tr><th>Trimestre di riferimento</th><th>Scadenza</th></tr>
<tr><td>I° (1 gennaio - 31 marzo)</td><td>20 MAGGIO</td></tr>
<tr><td>II° (1 aprile - 30 giugno)</td><td>20 AGOSTO</td></tr>
<tr><td>III° (1 luglio - 30 settembre)</td><td>20 NOVEMBRE</td></tr>
<tr><td>IV° (1 ottobre -31 dicembre)</td><td>20 FEBBRAIO</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>MASSIMALI CONTRIBUTIVI</td><td>

Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'Agente sia mono o plurimandatario.
Il Contributo viene rivalutato periodicamente, tenendo conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per l'anno 2008 il limite inderogabile del massimale provvigionale annuo è di € 15.202,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed € 26.603,00 per l'agente monomandatario.
Il massimale annuo non è frazionabile, ma è stabilito che in caso di rapporto con inizio termine in corso d'anno l'anzianità contributiva ai fini pensionistici va rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.

</td></tr>
<tr><td>MINIMALI CONTRIBUTIVI</td><td>
Per il contributo minimale, a differenza del massimale, è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

Per l'anno 2008 l'importo del minimale è pari a euro 759,00, per gli agenti monomandatari, e 381,00 euro per gli agenti plurimandatari.
</td></tr>
<tr><td>AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI</td><td>
Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali (spa o srl) il pagamento dei contributi (in questo caso destinato solo al fondo per le prestazioni integrative e non al fondo pensioni) è a totale carico della ditta mandante, senza osservanza di minimali o massimali.
<table>
<tr><th>Capitale</th><th>Contributo</th></tr>
<tr><td>13.000.000,00</td><td>2,00%</td></tr>
<tr><td>Da euro 13.000.000,00
a euro 20.000.000,00</td><td>1,00%</td></tr>
<tr><td>Da euro 20.000.000,01
a euro 26.000.000,00</td><td>0,50%</td></tr>
<tr><td>Oltre i 26.000.000,00</td><td>0,10%</td></tr>
</table>
I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo di Previdenza.
</td></tr>
</table>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Circolare n° 8/2008

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 agosto al 15 settembre 2008, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Venerdì 15 agosto

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Mercoledì 20 agosto[1]

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **20 agosto** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **20 agosto**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio 2008 (codice tributo 6007) e per il secondo trimestre 2008 da parte dei contribuenti tenuti alla liquidazione con tale periodicità (codice tributo 6032).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **20 agosto 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di luglio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di luglio relativamente a rapporti di collaborazione

[1] Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata confermata la proroga dei versamenti previsti nel periodo dal primo al 20 agosto che vengono unificati al 20 agosto 2008.

coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute da parte dei condomini**

Il **20 agosto** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre mercoledì **20 agosto** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento II° rata contributi IVS 2008 Artigiani e Commercianti**

Scade il **20 agosto 2007** anche il termine per i versamenti relativi alla **II rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2008 da parte di artigiani e commercianti.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **20 agosto 2008** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la **sesta rata** del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 17 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Entro il **20 agosto** deve essere effettuato il versamento della **terza rata** (con applicazione degli interessi dell'1%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Sempre entro il **20 agosto** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2007 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo devono effettuare il versamento **della terza rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Entro il **20 agosto** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** (con applicazione degli interessi dello 0,50%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e

primo acconto per il 2008 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Sempre entro il **20 agosto** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2007 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo devono effettuare il versamento **della seconda rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Entro il **20 agosto** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2008 devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari all'1%. Sempre entro il **20 agosto,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Entro il **20 agosto** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2008 devono effettuare il versamento della **seconda rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari allo 0,50%. Sempre entro il **20 agosto,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **seconda rata** dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 giugno**

Entro il **20 agosto** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008. Gli importi sono maggiorati degli interessi dell'1%. Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 luglio**

Entro il **20 agosto** i soggetti in questione il versamento **della seconda rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi dello 0,50%. Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 luglio**

Entro il **20 agosto** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della seconda rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 senza alcuna maggiorazione con applicazione degli interessi da rateazione**.** Sempre entro il **20 agosto** i

medesimi soggetti effettuano il versamento della seconda rata dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano entro i trenta giorni successivi al 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%**

Entro il **20 agosto** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della prima e seconda rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 con applicazione degli interessi da rateazione**.** Sempre entro il **20 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento della seconda rata dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo. Per i medesimi soggetti qualora interessati scade anche, sempre con la maggiorazione dello 0,40%, il versamento:

- del diritto annuale alle Camere di Commercio;
- della **terza rata** dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili per i soggetti di cui alla L. n.266/05;
- della **terza rata**, dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L. n.266/05;
- della **prima rata** (pari al 30%) dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta per riallineare i valori civilistici a quelli fiscali dei beni per i quali è stato compilato il quadro EC;
- dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta al fine di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta.

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 luglio con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Per effetto della proroga disposta al 20 agosto anche il termine del citato ravvedimento che scadrebbe il 15 agosto viene posticipato alla data odierna.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 agosto 2008** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di luglio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Lunedì 1 settembre

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il 1° settembre si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavoro autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° agosto 2008. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è **cambiato** il regime Iva a seguito della "Manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti

anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzioni, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Il **1 settembre 2008** scade il versamento della **quarta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dell'1,23%.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Il **1° settembre 2008** scade il versamento della **terza rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dello 0,73%.

Sabato 6 settembre

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di luglio**

Il **6 settembre 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

Lunedì 15 settembre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma